

REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Articolo 1

Le visite e i viaggi d'istruzione costituiscono iniziative complementari alle attività istituzionali della scuola: sono perciò effettuate non solo per esigenze didattiche connesse con i programmi d'insegnamento, ma anche per finalità educative (socializzazione, sviluppo dell'autonomia).

Articolo 2

Le visite e i viaggi d'istruzione sono programmati dai docenti dei consigli di classe, interclasse e intersezione insieme con le attività didattiche nei primi mesi di scuola (normalmente non oltre il mese di novembre), in numero massimo di 6 visite o viaggi per ogni classe e per anno scolastico.

Le domande vanno presentate al Dirigente Scolastico.

Il piano annuale delle visite e dei viaggi d'istruzione è sottoposto anche all'approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto.

Articolo 3

Solo in casi eccezionali saranno consentite visite ed uscite non programmate ad inizio anno scolastico, in base ad esigenze organizzative e didattiche ritenute opportune e valide dai docenti di classe, e per iniziative culturali ed eventi non prevedibili prima.

Articolo 4

I genitori devono sottoscrivere un'autorizzazione alla partecipazione alla visita o al viaggio d'istruzione, nella quale specificano anche di sollevare gli insegnanti da responsabilità civili e penali per danni provocati o subiti dai figli, qualora questi non abbiano rispettato le regole stabilite e le indicazioni date dai docenti.

Articolo 5

Si auspica sempre la totale partecipazione della classe. Nessun alunno dovrà essere escluso dalle visite e dai viaggi d'istruzione per ragioni di carattere economico. Il limite numerico dei partecipanti, è pari ai due terzi degli alunni frequentanti la classe.

Articolo 6

Se l'uscita interessa una sola classe sono necessari due accompagnatori; se più classi, un accompagnatore ogni 15 alunni; un accompagnatore in più ogni uno o due alunni in situazione di handicap, secondo le occorrenze, in base alla gravità del caso. La funzione di accompagnatore può essere svolta anche dai collaboratori scolastici su designazione del Dirigente Scolastico. Nel designare gli accompagnatori si deve provvedere ad indicare il nominativo di un accompagnatore aggiuntivo per ogni classe per l'eventuale subentro in caso di assenza o d'imprevisto.

Articolo 7

Gli alunni che non partecipano alla visita o al viaggio d'istruzione rimarranno a scuola e saranno affidati ad insegnanti di una classe parallela o, in alternativa, di altra classe. Gli alunni assenti devono presentare regolare giustificazione.

Al fine di non aggravare ulteriormente la quota prevista per le uscite, non è previsto, per gli alunni che si ritirano dalla visita programmata o che risultano assenti, alcun rimborso oppure, ove possibile, una penale pari al 20% della somma pro-capite.

Articolo 8

L'eventuale richiesta di partecipazione dei genitori va valutata in base alle esigenze educative, didattiche ed organizzative e può essere consentita nei limiti dei posti a disposizione sui mezzi di trasporto e nelle strutture di accoglienza, solo a coloro che fanno parte degli organi collegiali.

Articolo 9

Gli alunni dovranno versare l'intera quota stabilita o il saldo, entro e non oltre il 10° giorno prima della visita didattica o del viaggio d'istruzione.

Articolo 10

Il coordinatore di classe o il docente organizzatore e responsabile della visita o del viaggio d'istruzione dovrà raccogliere tutta la documentazione otto giorni prima:

- autorizzazioni sottoscritte dai genitori
- quote versate
- elenchi nominativi degli alunni partecipanti e non
- dichiarazione di copertura assicurativa per gli eventuali genitori partecipanti.

Il docente referente dovrà disporre dei documenti di identificazione di ciascun alunno (tesserini) da consegnare a ciascun minore il giorno della partenza per la visita o il viaggio d'istruzione.

Articolo 11

I contatti con le Agenzie di viaggio e le Ditte di trasporto sono di competenza della segreteria della scuola.

I docenti organizzatori curano solo gli aspetti didattici e i contatti operativi ed organizzativi con le strutture di accoglienza (responsabili di enti, musei, guide, esperti, ecc.) per quanto riguarda gli orari di visita, i tempi, le modalità.

Articolo 12

I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per la denuncia d'infortunio, l'elenco degli alunni partecipanti e l'elenco dei numeri telefonici e di fax della scuola.